



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE UMBRIA

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Settevalli, 112 – 06129 Perugia - Tel. e fax 075.5833206 – PEU: pg0200032@gdf.it
 PEC: pg0200000p@pec.gdf.it - Codice Fiscale e P.IVA: 94150670548 – Codice univoco ufficio: CEAIDO

PROCEDURA COMPARATIVA IN ECONOMIA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CHE PRESTI ASSISTENZA PSICOLOGICA AI MILITARI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO NELLA REGIONE UMBRIA MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PRESSO IL COMANDO REGIONALE UMBRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON SEDE IN PERUGIA VIA SETTEVALLI 112.

CAPITOLATO TECNICO.

Articolo 1: Oggetto.

Questo Comando Regionale intende avviare un'adeguata procedura comparativa, mediante esperimento di gara informale in economia, per l'affidamento del servizio indicato in intestazione.

Articolo 2: Luogo di esecuzione della prestazione.

L'Affidatario del servizio dovrà prestare la propria prestazione professionale presso il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, Via Settevalli, n. 112 – 06129 Perugia.

Articolo 3: Compiti e mansioni.

L'Affidatario, fermo restando che ogni eventuale integrazione che comportasse oneri economici imprevisti ed eccezionali potrà essere soddisfatta, previo Atto Autorizzativo del Comandante Regionale, mediante atto aggiuntivo alla scrittura privata, per assicurare lo svolgimento del servizio dovrà:

- a) prestare il proprio servizio di massima, per 2 ore settimanali presso la sede indicata nel precedente art. 2, da concordare con il Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Lazio;
- b) avere un'età non superiore ai 65 (sessantacinque) anni;
- c) non avere in corso o avere avuto contestazioni, procedimenti, pendenze e/o carichi penali, anche sospesi, oppure avere ricorsi amministrativi, tributari e/o contabili contro questa Amministrazione e/o contro altre amministrazioni pubbliche;
- d) comunicare, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, i periodi di assenza giustificati (gg. 30 complessivi, comprensivi del periodo di aggiornamento professionale), che dovranno essere preannunciati al Comandante Regionale fornendo il nominativo del sostituto - sempreché approvato precedentemente e di gradimento dall'Amministrazione - ed assolvere in proprio al pagamento del compenso del

- sostituito per tutti i periodi di sostituzione, sollevando altresì l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile;
- e) essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi previsti dalle vigenti normative generali e specifiche del settore medico;
 - f) attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico;
 - g) non svolgere - in senso assoluto - attività che possano essere incompatibili con quelle previste dal servizio da affidare;
 - h) attenersi all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;
 - l) acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e registrarne l'accesso secondo appositi modelli predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale della Guardia di Finanza e custoditi adeguatamente a cura del professionista;
 - i) rispettare scrupolosamente le direttive emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza in materia assistenziale, attenendosi e facendo riferimento, per ogni questione di ordine medico, al Direttore della Direzione di Sanità del IV Reparto del predetto Comando Generale del Corpo, nonché coordinarsi con il Dirigente del Servizio Sanitario responsabile dell'infermeria Regionale.

Articolo 4: Divieto di cessione o subappalto e cessione del credito.

Per la particolare tipologia del servizio, resta espressamente convenuto che l'Affidatario non potrà, nel corso dell'appalto, cedere ovvero affidare a terzi - in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo - il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso. Nei soli casi di riconosciuto e giustificato impedimento, il Professionista provvederà alla sua sostituzione con altro psicologo abilitato a svolgere le sue funzioni, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione. E' vietata altresì la cessione totale o parziale del credito derivante dal presente affidamento.

Articolo 5: Penalità.

Per eventuali inosservanze dell'orario, carenze, mancanze o inadempienze nella esecuzione della prestazione professionale rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, sarà applicata a carico del professionista una penalità pari allo 0,20% per ogni giorno di mancata presentazione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% calcolata sul prezzo netto della fattura mensile relativa alla esecuzione della prestazione professionale, come previsto dall'art. 53 del D.M. 24/10/2014 n. 181 (Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza).

Ai fini dell'applicazione delle penalità, l'inadempimento viene considerato a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.

Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, se il professionista, nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno 3 (tre) "Atti di diffida", l'Amministrazione può procedere a risolvere automaticamente ed unilateralmente l'incarico, affidando lo stesso al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei previsti requisiti.

Articolo 6: Clausole di salvaguardia.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà unilaterale di risolvere, in qualsiasi momento, la convenzione in argomento con l'Affidatario; il quale nulla avrà a pretendere

economicamente nei confronti dell'Ente - fatto salvo, naturalmente, il controvalore delle sole prestazioni già eseguite - in caso di:

- a) assegnazione all'incarico di un Ufficiale psicologo in possesso dei prescritti requisiti da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e/o proveniente da Ufficiali psicologi del Corpo della Guardia di Finanza;
- b) riorganizzazione del Servizio Sanitario disposta dall'Organo di Vertice (Comando Generale) del Corpo;
- c) operatività di accordo quadro o convenzione CONSIP per la fornitura di specifico servizio che preveda un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

Articolo 7: Richiamo alla normativa generale e foro competente.

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel bando di gara e nel presente capitolato che ne è parte integrante, si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 (Codice dei Contratti pubblici e Regolamento di attuazione);
- nelle disposizioni di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, e R.D. 23.05.1924, n. 827 Legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. 14.12.2005, n. 292;
- nel Capitolato generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza approvato con D.M. 24/10/2014, n. 181.

Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara è competente il Foro di Perugia.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Cap. Gianfranco Achilli

